IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di atto amministrativo n. 6/10

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 10 giugno 2010

MODIFICA DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEL PAGAMENTO DEGLI AIUTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE
29 LUGLIO 2008, N. 101 CONCERNENTE: "PROGRAMMA NAZIONALE DI
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO.
PIANO D'AZIONE REGIONALE.
REGOLAMENTO CE 320/2006."

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale; Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della I.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare la modifica dei termini di realizzazione degli interventi e del pagamento degli aiuti previsti dalla deliberazione 29 luglio 2008, n. 101 concernente: "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero Piano d'azione regionale. Regolamento CE 320/2006", apportando le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) secondo paragrafo del capitolo 6 "Risorse finanziarie e ripartizione":
 - "Il fondo che agisce per il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero è il FEAGA ed il Reg. CE 968/06, di attuazione del Reg CE 320/06, modificato dal Reg (UE) n. 1204/2009 della Commissione, stabilisce che per la realizzazione del programma, tutte le azioni dovranno essere completate entro il 30 settembre 2011", omissis.
- b) paragrafo 8.2 "I pagamenti" del capitolo 8 "Modalità di attuazione":
 - "L'autorità competente per l'erogazione dei contributi previsti dal presente Piano di Azione è l'AGEA.

A norma dell'art. 16 del Reg. CE 968/2006, modificato dal Reg (UE) n. 1204/2009 della Commissione, i pagamenti sono erogati ai beneficiari due volte l'anno, nei mesi di marzo e di settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

I pagamenti saranno effettuati con 2 scadenze annuali: marzo e settembre. L'ultimo pagamento sarà erogato entro e non oltre il 30 settembre 2012.".